



COMUNE DI SAN FERDINANDO
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

AREA AMMINISTRATIVA- DEMOGRAFICA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
SUSSIDI, CONTRIBUTI, AGEVOLAZIONI E
BENEFICI ECONOMICI PER LA
REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO
DI INTERVENTI SOCIALI E CULTURALI

~

Approvato con delibera della Commissione Straordinaria n.56 DEL 4.5.2011

PARTE PRIMA

OGGETTO, PRINCIPI E FINALITA' DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

ART. 1- Oggetto del Regolamento

1. In conformità con la normativa comunitaria, nazionale, regionale in materia, il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per l'erogazione del servizio sociale nel Comune di San Ferdinando.
2. Il regolamento disciplina, altresì, le modalità ed i criteri di accesso ai contributi economici da parte di Organizzazioni del Terzo Settore.

ART. 2- Servizio Sociale del Comune: definizione e organizzazione

1. Il servizio sociale del Comune è un servizio di primo livello rivolto alla generalità della popolazione. Ha compiti di informazione, consulenza, prevenzione e promozione, rilevazione dei bisogni, presa in carico e prima risposta agli stessi, ove possibile. Opera in autonomia in ordine a problemi di natura meramente socio-assistenziale; in casi complessi si integra con altre Istituzioni per la definizione di programmi individualizzati. Agisce, in conformità al principio di sussidiarietà, mobilitando tutte le risorse individuali, familiari e comunitarie, al fine di evitare dipendenze, dispersioni, duplicazioni e favorire la responsabilizzazione di tutti i soggetti pubblici e privati.

2. Possono collaborare, all'interno del sistema dei servizi sociali: enti locali e loro associazioni, cooperative sociali, istituzioni pubbliche e private, organizzazioni di volontariato, cittadini/e impegnati/e nel servizio civile/servizio civico, associazioni socio-culturali.
3. Il servizio sociale si articola in interventi, prestazioni e servizi rivolti ai minori, ai giovani, alle famiglie, ai gruppi, ai disabili, agli adulti e agli anziani, e prevede il coinvolgimento di diverse figure professionali in relazione alle diverse competenze richieste.

ART. 3 – Principi ispiratori

Il presente regolamento si ispira ai seguenti principi fondamentali:

- a) Universalità nell'accesso alle prestazioni;
- b) rispetto della dignità, delle convinzioni personali, politiche, religiose e della riservatezza della persona;
- c) centralità della famiglia nel processo decisionale degli interventi
- d) idoneità dell'intervento a fronteggiare il bisogno nel rispetto delle esigenze familiari e relazionali della persona;
- e) autonomia tecnico professionale dell'intervento sociale, pur garantendo il necessario raccordo con gli altri servizi presenti sul territorio;
- f) concorso delle famiglie, del volontariato, delle componenti private con fini di solidarietà sociale alla realizzazione del sistema dei servizi socio assistenziali.

ART. 4- Finalita' del Servizio Sociale del Comune

Attraverso gli interventi disciplinati dal presente regolamento il servizio sociale del Comune persegue il raggiungimento delle seguenti finalità, avendo come obiettivo generale il perseguimento della promozione ed il miglioramento della qualità della vita:

- a) prevenire e rimuovere le cause di ordine psicologico, culturale, ambientale e sociale che possono provocare situazioni di bisogno o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio, di lavoro;
- b) garantire il diritto delle persone a non essere sradicate dalla propria famiglia e dalla comunità di appartenenza;
- c) assicurare la fruibilità delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali secondo modalità che garantiscano la libertà e la dignità personale, realizzino l'uguaglianza di trattamento ed il rispetto della specificità delle esigenze;
- d) sostenere le persone socialmente disadattate o affette da minorazioni psico fisiche e sensoriali, favorendone l'inserimento o il reinserimento nel normale ambiente familiare, sociale, scolastico e lavorativo;
- e) sostenere la famiglia, proteggere la maternità, tutelare l'infanzia ed i soggetti in età evolutiva, con particolare riguardo alle persone a rischio di emarginazione, prive di tutela o in situazioni familiari non adeguate;
- f) agire a tutela delle persone non autosufficienti prive di famiglia o la cui famiglia sia inidonea o impossibilitata a provvedere nei loro confronti;

- g) promuovere e attuare gli interventi a favore degli anziani, finalizzati al mantenimento, inserimento o reinserimento nel proprio ambiente di vita;
- h) sviluppare il massimo dell'autonomia e dell'autosufficienza delle persone, anche attraverso il coordinamento e l'integrazione dei servizi socio-assistenziali con quelli sanitari e del sistema scolastico e formativo, in collaborazione anche con i soggetti privati e le organizzazioni di solidarietà locali;
- i) promuovere le reti di solidarietà sociale nel territorio.

PARTE SECONDA
DESTINATARI, AREE D'INTERVENTO E SERVIZI

ART. 5- Destinatari dei servizi e degli interventi socio-assistenziali

1. I servizi, le prestazioni e gli interventi socio assistenziali sono rivolti ai cittadini italiani o comunitari o extracomunitari assistibili secondo la normativa vigente, nazionale e regionale, residenti nel Comune di San Ferdinando.
2. In particolari situazioni, non risolvibili in altro modo, possono essere erogate prestazioni o interventi straordinari, urgenti e non differibili, a persone non residenti, compatibilmente con le risorse economiche ed organizzative dell'ente, da concordare tempestivamente con il Comune di residenza dell'assistito, anche al fine dell'assunzione degli oneri economici.

ART. 6 Tipologia dei servizi e delle prestazioni

I servizi e le prestazioni sociali ed assistenziali che il Comune può fornire, si articolano nelle seguenti tipologie:

- ***SERVIZI RIVOLTI ALLA GENERALITA' DELLA POPOLAZIONE:***
 - ❖ Segretariato sociale
 - ***INTERVENTI DI PROMOZIONE DEL BEN-ESSERE***
 - ❖ servizi ludico-ricreativi
 - ❖ sostegno alla genitorialità e centri ascolto
 - ❖ centri di aggregazione

- *INTERVENTI DI SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE*

- ❖ Analisi della domanda ed indagine sociale
- ❖ Segretariato e consulenza sociale
- ❖ Presa in carico del caso
- ❖ Segnalazione e collaborazione ad organi giudiziari, scolastici, ecc
- ❖ Valutazioni richieste di accesso ai servizi, proposte di intervento
- ❖ Monitoraggio dei casi in carico
- ❖ Consulenza e raccordo nella progettualità e negli interventi con le istituzioni presenti sul territorio e con le organizzazioni di volontariato
- ❖ Attivazione e mobilitazione delle risorse presenti a livello territoriale
- ❖ Verifica dell'efficienza, efficacia e funzionalità delle attività e delle prestazioni rispetto ai bisogni rilevati ed ai problemi affrontati
- ❖ Rilevazione e segnalazione delle problematiche presenti sul territorio
- ❖ Assistenza domiciliare
- ❖ Trasporti sociali
- ❖ Vacanze
- ❖ Contributi economici

SERVIZI SOSTITUTIVI DEL NUCLEO FAMILIARE

- ❖ Affidato eterofamiliare
- ❖ Ospitalita' in istituto

ART. 7 - Procedura di accesso ai servizi e diritti

1. L'accesso alle prestazioni ed ai servizi di cui al presente regolamento può avvenire:
 - su richiesta diretta dell'interessato
 - su richiesta di familiari o parenti
 - su segnalazione di altri servizi assistenziali e/o sanitari di primo o secondo livello
 - su segnalazione di altre istituzioni, di soggetti privati, del vicinato, di associazioni di volontariato
 - su proposta diretta del servizio sociale
2. La richiesta/segnalazione del bisogno viene formalizzata mediante compilazione di appositi moduli messi a disposizione dal servizio sociale. L'Assistente Sociale compie l'accertamento dello stato di bisogno anche attraverso una valutazione del caso visto nel contesto familiare, con relativa preliminare attivazione delle risorse personali e familiari. Essa redige una relazione informativo programmatica. La istruttoria è presentata al Responsabile dell'Area Amministrativa che procede con relativo atto dirigenziale alla concessione dei benefici economici

PARTE TERZA

VALUTAZIONE ECONOMICA DEI BENEFICIARI

ART. 8- Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica

1. Lo strumento atto a definire la situazione economica di coloro che chiedono di accedere ad agevolazioni, prestazioni, benefici o servizi a tariffa agevolata erogati dal Comune è, ai sensi della legge, l'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente). Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono correlate alla normativa specifica definita con il Decreto Legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, e relativi regolamenti attuativi.
2. L'I.S.E.E. è dato dalla somma dell'indicatore della situazione reddituale e dell'indicatore della situazione patrimoniale divisa per il parametro della scala di equivalenza corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare così come definito all'art. 1 bis del DPCM 221/99 e modificato dal DPCM 242/01.
3. Per accedere alla concessione di contributi economici il reddito massimo relativo al nucleo familiare non deve superare € 12.000,00....., da tale tetto massimo di reddito si deroga per le situazioni multiproblematiche collegate a malattia.

ART. 9- Nucleo familiare

Ai fini della determinazione dell'ISEE ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.

I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui e' a carico, componente il nucleo familiare:

- a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
- b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile.

PARTE QUARTA

CONCESSIONE DI SOVVENZIONI IN FAVORE DI ORGANIZZAZIONI DEL TERZO SETTORE

ART.10 PRINCIPI GENERALI

1. Il Comune di San Ferdinando riconosce e agevola il ruolo degli Organismi non lucrativi di utilità sociale, degli Organismi della cooperazione, delle Associazioni e degli Enti di promozione sociale, delle Fondazioni e degli Enti di patronato, delle Organizzazioni di volontariato, degli Enti riconosciuti, per la partecipazione alla realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e culturali.
2. La Giunta Comunale può disporre la concessione di contributi economici agli organismi predetti qualora svolgano attività educative, culturali e sociali a vantaggio della popolazione del Comune e non abbiano finalità di lucro.
3. Non sono ammesse spese per sponsorizzazioni. A tal fine una contribuzione è considerata spesa di sponsorizzazione qualora persegua la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività.

ART. 11 MODALITA' DI RICHIESTA

Ai fini dell'ottenimento della sovvenzione gli Organismi del terzo settore richiedenti dovranno essere costituiti come per legge e dovranno presentare apposita istanza corredata da: Statuto ed atto costitutivo, Relazione illustrativa del programma/evento da svolgersi e relativo piano economico. **Le istanze** potranno essere presentate al protocollo del Comune nel corso dell'anno di realizzazione del programma/servizio.-

La liquidazione del contributo avverrà dopo la conclusione dell'evento e dietro presentazione di apposito rendiconto corredata dalla documentazione fiscale.

PARTE QUINTA NORME FINALI

Art 12- Sanzioni e revoca dei benefici

In caso di accertamento della non veridicità dei dati dichiarati, il Sindaco segnala d'ufficio il fatto all' Autorità giudiziaria e procede alla revoca dei benefici concessi ed al recupero della quota di quanto indebitamente percepito dal dichiarante.

Art. 13 -Utilizzo dei dati personali

Qualsiasi informazione relativa alla persona di cui il servizio sociale venga a conoscenza in ragione della applicazione del presente regolamento è trattata per lo svolgimento delle funzioni di assistenza che competono al Comune.

E' altresì ammessa la comunicazione dei dati personali ad altre pubbliche amministrazioni o a privati quando ciò sia indispensabile per assicurare la richiesta di prestazione sociale, previo consenso espresso dall'interessato.

Art. 14 Decorrenza

Il presente regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione. Le norme del presente regolamento si applicano a tutti gli interventi assistenziali

Art. 15 - Norme finali

I regolamenti comunali precedenti in materia che siano in contrasto con il presente regolamento sono abrogati dall'entrata in vigore di quest'ultimo.